



CITTA' DI AVEZZANO

SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO TRIBUTI

ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

COMUNICAZIONE PROVVISORIA PER PAGAMENTO ACCONTO E/O SALDO A LEGISLAZIONE VIGENTE

Si ricorda che la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha **abolito, dal 1° gennaio 2020, la TASI e disciplinato la NUOVA IMU (il cui gettito sostituirà quelli della vecchia IMU e della TASI)**. La nuova normativa è improntata a criteri di sostanziale continuità con il quadro vigente negli anni precedenti. La stessa legge mantiene in vigore la normativa sulla TARI.

Per la Nuova IMU 2020, considerato il noto **periodo emergenziale dovuto all'insorgere della pandemia di covid-19**, e attesa l'eventualità di adozione di disposizioni nazionali suscettibili di incidere sul quadro normativo dell'imposta, **il Comune di Avezzano non ha formalizzato, a data attuale, atti deliberativi in materia di aliquote, agevolazioni, esenzioni, termini di versamento.**

Pertanto, fino ad approvazione di apposita delibera da parte del Comune, **il REGIME GIURIDICO PROVVISORIAMENTE VIGENTE IN TEMA DI ACCONTO E SALDO IMU 2020** è il seguente, disciplinato dalla citata Legge di bilancio n. 160/2019 (v. comma 762 dell'art. 1):

i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta **in due rate**, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre** (ferma comunque la facoltà di provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno).

In sede di prima applicazione dell'imposta, e quindi per l'anno 2020, **la prima rata da corrispondere è pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019** (N.B.: i **codici tributo** da utilizzare sono sostanzialmente quelli della vecchia IMU, come più avanti specificato). Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno potrà poi essere eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote definitive deliberate dal Comune, di obbligatoria pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 ottobre di ciascun anno.

IN EVIDENZA:

- nel regime della nuova IMU l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** e per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (c.d. **immobili merce** o **beni-merce**) è stabilita, dalla Legge di bilancio, nell' **1 per mille**, corrispondente a quella che nella previgente disciplina IMU + TASI era la sola aliquota dovuta a titolo di TASI;

- **il contribuente proprietario di immobili locati** deve ricordare che, **a partire dal 2020, la quota di TASI dovuta dall'inquilino fino al 2019 (30%) va a sommarsi con la nuova IMU a carico del solo proprietario, il quale può pagare la suddetta quota metà in acconto e metà in saldo oppure integralmente in sede di saldo a conguaglio.**

- Relativamente alle **abitazioni locate a canone concordato**, sempre in base alla Legge di bilancio, come negli anni precedenti **l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dai comuni ridotta al 75 per cento**. Allo stato attuale, **per pagare l'acconto, trova comunque applicazione la regola sopra descritta (metà del versato per IMU + TASI nel 2019)**, salvo eventuale conguaglio in sede di saldo a dicembre, allorché sarà operativa la delibera comunale sulle aliquote definitive.

- Come accennato, **sono stati confermati per la nuova IMU tutti i codici tributo già istituiti per l'IMU sino al 2019** (così Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 29/E del 29/05/2020**). L'unica novità riguarda il versamento, con il modello F24, dell'IMU relativa ai **beni-merce**, per il quale è stato istituito un nuovo codice tributo, il "3939" denominato **"IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE"**.

Dunque i **VERSAMENTI** mediante modello F24 possono essere effettuati utilizzando i seguenti **codici tributo**:

- codice **3912** per abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9;
- codice **3913** per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- codice **3916** per aree edificabili;
- codice **3918** per altri fabbricati;
- codice **3925** quota per immobili di categoria D destinata allo Stato;
- codice **3930** quota per immobili di categoria D destinata al Comune;
- codice **3939** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni-merce).

Si rimanda alla prossima adozione dell'atto deliberativo comunale in materia di aliquote IMU 2020 per una più completa nota informativa di sintesi, che sarà divulgata senza ritardo, con modalità analoghe alla presente.